



Nella scuola, con la scuola...

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO"

Via Umbria 34 – tel/fax 0997352739 – 74121 TARANTO

Email: taic866003@istruzione.it- pec: taic866003@pec.istruzione.it- www.icsgboscotaranto.edu.it

C.F.: 90214520737 – C.M. TAIC866003 – Cod. univ: UFA6K2

ICS "San Giovanni Bosco" - Taranto
Prot. 0001918 del 09/03/2020
07-03 (Uscita)

Pubblicità legale

AL DSGA

Agli assistenti amministrativi

Alle RRSSUU

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Oggetto: direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto del Capo del Governo 4 marzo 2020 e ribadita con le note del Ministero dell'Istruzione 278 e 279 del 06/03/2020 e 08/03/2020 in materia di lavoro agile, si emanano le seguenti disposizioni:

1. Quale misura urgente di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, i dipendenti in indirizzo potranno essere autorizzati a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" (c.d. *smart working*), essere reperibili nelle fasce orarie previste e devono specificare l'eventuale disponibilità di propri dispositivi e attrezzature elettroniche utilizzabili a tal fine.

Al dipendente medesimo verrà assegnato quanto già previsto nel piano di lavoro del personale ATA che si richiama integralmente, stabilendo altresì:

- a) Eventuale strumentazione tecnologica (propria ovvero eventualmente fornita dalla scuola) necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
- b) Obblighi connessi all'espletamento dell'attività fuori dalla sede di lavoro;
- c) Forme di monitoraggio, controllo e modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;
- d) Orari di reperibilità telefonica e telematica;
- e) Risultati attesi;
- f) Modalità di monitoraggio dei risultati;
- g) Individuazione delle giornate mensili in modalità di lavoro agile;
- h) Fascia oraria della prestazione lavorativa.

L'orario giornaliero della prestazione in *smart working* non può eccedere l'ordinaria prestazione lavorativa giornaliera prevista dalla relativa contrattazione.

Potranno essere assolte in via telematica o telefonica le eventuali funzioni di raccordo con la Direzione Scolastica.

2. Restano ferme le prescrizioni in materia di riservatezza dei dati e eventualmente, di custodia delle attrezzature informatiche consegnate per l'espletamento della prestazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro.

Il dipendente si impegna formalmente a:

- a) Eseguire la prestazione lavorativa in modalità *smart working*, nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
- b) Utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli esclusivamente per ragioni di servizio, senza alterare la configurazione del sistema o installare *software* in difetto di preventiva autorizzazione;
- c) Rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull'utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all'art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- d) Rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati;

- e) esonerare la scuola da ogni spesa sostenuta per l'utilizzo delle apparecchiature, i consumi elettrici, di connessione alla rete internet ed alle comunicazioni telefoniche connesse all'attività lavorativa.

Il lavoratore che eccezionalmente, per motivate e documentate ragioni personali o familiari, dovesse allontanarsi durante le fasce di reperibilità, dovrà immediatamente comunicare alla scuola tale interruzione della prestazione lavorativa in modalità *smart working*.

Il trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, non subisce alcuna modifica, non derivando dalla prestazione di *smart working* alcun diritto all'acquisizione di incrementi lavorativi.

Non sono configurabili, nel periodo di applicazione della modalità di lavoro agile, prestazioni straordinarie né riposi compensativi. Qualora il lavoratore fosse invitato dalla scuola per motivi improcrastinabili al rientro in sede, il medesimo non avrebbe diritto ad alcun riposo compensativo poiché svolgerebbe la propria prestazione lavorativa non a casa bensì a scuola.

Il lavoro agile avrà inizio il giorno successivo alla sottoscrizione per accettazione da parte del lavoratore e avrà una durata correlata al perdurare dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Il lavoratore, comunque, assicurerà una presenza in ufficio di almeno giorni 3 la settimana da concordarsi con il DSGA.

3. Non sussistono, nell'applicazione della presente misura di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, limiti numerici o percentuali alle unità di lavoratori che possono svolgere la propria prestazione in modalità *smart working*.

Nell'esercizio del potere datoriale l'accesso in modalità *smart working* dovrà favorire il personale rientrante nelle categorie di seguito elencate, nel rispetto dell'ordine di priorità:

- a) Affetti da patologie tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (trapiantati, immunodepressi, ecc.);
 - b) Lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del d.lgs. n. 151/2001, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
 - d) Dipendenti sui quali grava la cura dei figli minori, anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l'infanzia e della scuola primaria;
 - e) Dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici, percorrendo una distanza di almeno cinque chilometri.
4. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL, raggiungibile al seguente link:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>

Ogni dipendente collabora con la scuola al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. La scuola non risponde degli Infortuni verificatesi a causa di comportamenti del dipendente incoerenti con quanto indicato nella informativa di cui al capoverso precedente e comunque incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

5. La scuola, in presenza di giustificato motivo, può revocare in qualsiasi momento l'esecutività della presente modalità di lavoro agile. In tal caso, il dipendente dovrà rendere la propria prestazione secondo l'orario ordinario presso la sede di lavoro, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

Si precisa, infine, che possono presentare domanda di partecipazione alla modalità di lavoro in *smart working* esclusivamente il DSGA e gli assistenti amministrativi.

La declaratoria del collaboratore scolastico nel CCNL Scuola, infatti, prevede un lavoro prettamente manuale che ha un senso solamente nell'ambito scolastico.

Il dirigente scolastico
Pierfrancesco Caressa